

biti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

«La disposizione non si applica agli amministratori, direttori, sindaci e liquidatori delle società che hanno per principale oggetto l'esercizio del credito, semprechè essi non abbiano la firma, anche congiuntamente con altri, della società e che le operazioni previste nella prima parte di questo articolo siano state nei singoli casi autorizzate dal Consiglio di amministrazione».

L'articolo 7 è uno di quelli che si salvano dalle osservazioni e dagli emendamenti dell'onorevole Biancardi. (*Si ride*). Quindi lo leggiamo nel testo proposto dalla Commissione:

«L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«È punito con l'ammenda da lire mille a diecimila chi, essendo obbligato per legge ad eseguire o a fare eseguire depositi di atti, pubblicazioni o comunicazioni presso qualsivoglia ufficio, omette di eseguirli o di farli eseguire nei termini stabiliti, o li esegue in modo incompiuto.

«I termini di cui agli articoli 90, 91, 92, 96 e 180 del Codice di commercio sono portati a trenta giorni. Il termine di cui all'articolo 139 del Codice di commercio è portato a dieci giorni.

«Il deposito di cui all'articolo 177 del Codice di commercio deve essere eseguito ogni bimestre, nei quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre

«Per le aziende che hanno dipendenze in più provincie del Regno o all'estero, il termine per il deposito sarà di giorni trenta; e dentro lo stesso termine le aziende medesime dovranno provvedere alla trasmissione prescritta dall'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito nella legge 13 giugno 1927, n. 1108».

(*È approvato*).

All'articolo 8 non vi sono proposte di emendamento nè della Commissione nè dell'onorevole Biancardi.

Poi il testo della Commissione continua:

«L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Il sindaco che, senza giustificato motivo, dà notizia di fatti o di documenti di cui è venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio, ovvero se ne serve a proprio o altrui profitto, è punito a querela della società, se dal fatto può derivare nocumento, con la

reclusione fino ad un anno o con la multa da lire mille a diecimila».

A questo articolo l'onorevole Biancardi propone che oltre al sindaco siano contemplati anche gli amministratori, i direttori, i sindaci, liquidatori ed impiegati. L'onorevole Ministro accetta questo emendamento?

ROCCO, *Ministro della giustizia e degli affari di culto*. Accetto l'emendamento per quello che riguarda gli amministratori, i direttori, liquidatori e sindaci, non per quello che riguarda gli impiegati, per la ragione molto semplice che c'è il Codice penale comune che provvede, e non abbiamo bisogno per gli impiegati di una disposizione speciale.

PRESIDENTE. La Commissione?

SOLMI, *relatore*. La Commissione aderisce alle osservazioni dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Biancardi, ella insiste?

BIANCARDI. Non insisto nella parte dell'emendamento che riguarda gli impiegati.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 9 con l'emendamento proposto dall'onorevole Biancardi, e accettato dal Governo, risulta, dopo la modificazione apportatavi, così formulato: «Gli amministratori, i direttori, i sindaci e i liquidatori, che senza giustificato motivo danno notizia di fatti o di documenti di cui sono venuti a conoscenza per ragioni del loro ufficio, ovvero se ne servono a proprio o altrui profitto, sono puniti a querela della società, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire mille a diecimila».

ROCCO, *Ministro della giustizia e degli affari di culto*. Si riproduce la formula: se dal fatto può derivare nocumento.

PRESIDENTE. Siamo d'accordo. Con queste osservazioni metto a partito l'articolo 9 del decreto nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Chiedo alla Camera la facoltà di procedere poi al coordinamento di questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

Non essendovi osservazioni in contrario, rimane così stabilito.

BIANCARDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCARDI. Sull'articolo 10 non ho avuto il tempo di formulare l'emendamento; mi sembra, però, che dopo gli emendamenti già approvati, per ragione di coordinamento, si dovrebbe dire: «La condanna alla pena